CAMERA DEI DEPUTATI N. 15-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: **FORTUNA**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato DUJANY

Presentata il 12 luglio 1983

Norme costituzionali a favore delle popolazioni di lingua tedesca della Valle d'Aosta

Presentata alla Presidenza l'8 luglio 1985

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente iniziativa legislativa introduce alcune integrazioni allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta che disciplina determinati diritti delle popolazioni tedesche della Valle d'Aosta, che, come è noto, sono insediate sul territorio dei comuni di Gressoney la Trinité, Gressoney Saint-Jean ed Issime.

Nella regione Valle d'Aosta il gruppo linguistico tedesco non gode di una particolare tutela e si pone quindi il problema di garantirne e svilupparne la peculiarità, apparendo pertanto giustificato proporre all'approvazione del Parlamento norme costituzionali dirette ad estendere la normativa di tutela alle popolazioni delle zone tedesche della Valle d'Aosta.

I punti più rilevanti si riferiscono al riconoscimento della conoscenza della lingua tedesca come titolo di accesso al pubblico impiego e all'insegnamento della lingua e cultura tedesca nelle scuole materne, elementari e medie dei comuni di Gressoney la Trinité, Gressoney Saint-Jean ed Issime. La Commissione non ha invece ritenuto di estendere la tutela – così come proposto dal presentatore del progetto di legge – sino a ricomprendervi il riconoscimento della rappresentanza del gruppo linguistico tedesco in seno al Consiglio regionale ed agli altri enti pubblici locali.

È stato pertanto approvato un emendamento soppressivo di tale parte della proposta di legge che, con questa sola modifica, viene ora sottoposta all'esame dell'Assemblea.

LORIS FORTUNA, *Relatore.*

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Dopo l'articolo 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è inserito il seguente articolo:	*Identico.*
« ART. 40-*bis*. — Le popolazioni tedesche hanno il diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.	*Identico.*
Nei comuni di Gressoney Saint-Jean, Gressoney la Trinité ed Issime, oltre ad applicarsi il disposto del comma precedente, la lingua tedesca è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura tedesca costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nelle scuole dell'obbligo. Tale lingua è altresì usata nelle scuole di ogni ordine e grado come strumento di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura tedesca. Nel Consiglio scolastico regionale è garantita la rappresentanza degli insegnanti tedeschi delle predette località. La conoscenza della lingua costituisce titolo per l'insegnamento nelle scuole delle predette località e titolo di precedenza, a parità di condizioni, nell'accesso al pubblico impiego.	*Identico.*
Nelle adunanze degli organi collegiali dei comuni sopra indicati possono essere usate la lingua italiana o francese o quella tedesca. Fermo restando che il testo ufficiale degli atti pubblici dei predetti enti locali è quello redatto in lingua italiana o francese, è in facoltà agli stessi enti usare congiuntamente anche la lingua tedesca.	*Identico.*
Le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale nonché le norme sulla composizione degli organi consortili degli enti pubblici locali garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico tedesco.	**Soppresso.**

ART. 2.	ART. 2.
Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentita una commissione composta da sei membri di cui tre in rappresentanza del Governo e tre in rappresentanza della regione Valle d'Aosta, ivi incluso un rappresentante designato, a maggioranza di voti, dai comuni interessati in un'apposita seduta comune, convocata dal presidente della Giunta regionale. A tal fine i consigli dei predetti comuni sono convocati dal Presidente della Giunta regionale in un'apposita seduta comune, e deliberano validamente con la partecipazione della maggioranza dei consiglieri presenti.	*Identico.*